

ATTO COSTITUTIVO

Organizzazione di Volontariato (ODV)

In data 10-02-2019 , presso la sede di Agrigento ubicata in via fosse ardeatine snc, alle ore 18:00 , si sono riunite le seguenti persone:

LAURA SAMARITANO
NATA AD AGRIGENTO IL 08-08-1987
RESIDENTE AD AGRIGENTO
VIALE LEONARDO SCIASCIA 82
SMRLRA87M48A089S

ANNA LAURIA
NATA AD AGRIGENTO IL 18-01-1982
RESIDENTE A NARO (AG)
VIA SAN DOMENICO 5
LRANNA82A58A089B

MARIA TERESA MONTALBANO
NATA AD AGRIGENTO IL 09-06-1956
RESIDENTE AD AGRIGENTO
VIALE DELLA VITTORIA N 311/A
MNTMTR56H49A089X

GRILLO GIUSEPPE
NATO AD AGRIGENTO IL 01-03-1993
RESIDENTE A FAVARA (AG)
CONTRADA SAN BENEDETTO S/N SS189
GRLGPP93C01A089P

ALESSIA AGOZZINO
NATA AD AGRIGENTO IL 21-06-1985
RESIDENTE AD AGRIGENTO
VIA SORRENTO 12
GZZLSS85H61A089Z

VANESSA RUSSO
NATA AD AGRIGENTO IL 04-04-1984
RESIDENTE AD AGRIGENTO
VIA DEGLI ULIVI 12
RSSVSS84D44A089G

LUISA TANTO
NATA AD AGRIGENTO IL 01-02-1980
RESIDENTE A REALMONTE (AG)
C.DA CANALOTTO 155
TNTLSU80B41A089H



MASSIMILIANO LABBATE
NATO A NICOSIA (EN) IL 19-08-1977
RESIDENTE A REALMONTE (AG)
C.DA CANALOTTO 155
LBBMSM77M19F89N

I presenti designano, in qualità di *Presidente* dell'Assemblea costitutiva, la sig.ra Samaritano Laura quale accetta e nomina per assisterlo e coadiuvarlo nella riunione la sig.ra Lauria Anna quale *Segretario* ed estensore del presente atto.
Il Presidente dell'Assemblea costitutiva illustra i *motivi* che hanno indotto i presenti a promuovere la costituzione di una associazione e dà lettura dello *Statuto* contenente le norme relative al funzionamento dell'ente, da considerarsi parte integrante del presente *Atto costitutivo*, che viene *approvato all'unanimità*.

I presenti, di comune accordo, *convergono e stipulano* quanto segue:

ART. 1 E' costituita fra i presenti, ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "*Codice del Terzo settore*") e successive modifiche, una associazione avente la seguente *denominazione*: **Rifugio Hope Organizzazione di Volontariato** da ora in avanti denominata "*associazione*".

L'associazione, che ha sede legale nel Comune di Agrigento all'indirizzo risultante dalla Amministrazione competente, potrà istituire, su delibera del Consiglio Direttivo, uffici e sedi operative altrove. Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta la modifica del presente Statuto.
L'associazione ha *durata illimitata*.

ART. 2 - Fino all'operatività del Registro unico nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle ODV. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del Terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

ART. 3 L'associazione *non ha scopo di lucro* e persegue finalità *civiche, solidaristiche e di utilità sociale*, mediante lo svolgimento *prevalentemente in favore di terzi* di una o più delle seguenti *attività di interesse generale*, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo *prevalente* dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;



- agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

È esclusa qualsiasi finalità di categoria, sindacale o datoriale.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di *raccolta fondi* - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 4 - L'Associazione è retta, oltre che dalle norme portate da questo atto costitutivo, dallo Statuto, che si allega al presente atto sotto la lettera "B" quale parte integrante e sostanziale del medesimo.

I presenti concordano inoltre di stabilire in euro 20,00 la quota associativa per il presente esercizio per tutti coloro che intendessero aderire all'associazione nelle modalità indicate dagli articoli 3, 4, 5 dello statuto.

Tutti i presenti versano alla Presidente detta quota associativa, per complessivi euro 160,00 ed il presente documento ne costituisce ampia e liberatoria quietanza.

A norma di statuto sono organi dell'ente l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo ed il Presidente. È inoltre organo facoltativo l'Organo di Controllo. I presenti stabiliscono unanimemente di non nominare in questa sede tali organi facoltativi.

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno, il primo esercizio sociale si chiude al 31.12.2019.

ART. 5 L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto secondo quanto disposto dallo statuto all'art. 8.

I predetti consiglieri resteranno in carica per 3 esercizi e pertanto sino all'approvazione del rendiconto annuale al 31.12.2021.

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione così come specificato all'articolo 8 dell'allegato statuto.

I presenti stabiliscono che, per il primo mandato, il Consiglio Direttivo sia composto da 3 componenti e nominano a farne parte i signori ai quali contestualmente si attribuiscono le seguenti cariche:

Presidente Laura Samaritano

Vice – Presidente Anna Lauria

Consigliere Maria Teresa Montalbano



ART. 6 Il primo esercizio si chiuderà in data 31.12.2019. I successivi esercizi hanno inizio il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 7 Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita e sono esenti da bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 del D.Lgs. 117/17

Letto, approvato e sottoscritto

Luogo e data 10-2-2019

Laura Santoro (LAURA SANTORO)

(LAURA ANNA)

Giuseppe Grillo (GIUSEPPE GRILLO)

Russo Vanessa (RUSSO VANESSA)

Agostino Agosta (AGOSTINO AGOSTA)

Montalbano Maria Teresa (MONTALBANO MARIA TERESA)

Labbate Massimiliano (LABBATE MASSIMILIANO)

Tanto Luisi (TANTO LUISI)

I° Registrato
ad Agrigento

al N. 269

del 12-2-2019

II°

versato € 100,00

II Funzionario di

Circolo

(*) Firma del Funzionario
Antonino Lilla In. C. Cuzzo

Registrato
ad Agrigento

STATUTO

ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

È costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione:

"Rifugio Hope", da ora in avanti denominata "associazione". L'Associazione assumerà nella propria denominazione la locuzione Organizzazione di Volontariato ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 12 e 32 del Codice Unico del Terzo Settore.

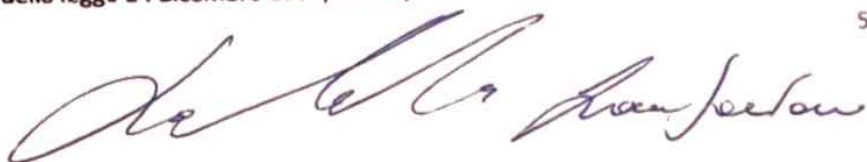
L'associazione ha sede in Agrigento, via Fosse Ardeatine snc. Nell'ambito territoriale del medesimo Comune, la sede legale può essere modificata all'interno dello stesso Comune con delibera dell'Assemblea dei soci senza che ciò comporti modifica statutaria. L'Associazione potrà istituire sezioni, sedi secondarie e uffici distaccati anche altrove in Italia e all'estero.

L'Associazione ha durata illimitata.

ART. 2 (Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro è apartitica, aconfessionale ed ha lo scopo di realizzare iniziative culturali e formative, servizi educativi con finalità di tutela dei diritti di tutti gli animali, dagli animali d'affezione alla fauna selvatica ed esotica e per migliorare il rapporto di convivenza fra uomini e animali. Persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati e rivolgendo le proprie attività prevalentemente in favore di terzi. In particolare l'Associazione opera nei seguenti settori:

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;



- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Le attività sopra indicate sono realizzate in coerenza e nei limiti stabiliti dal presente articolo e si esplicano attraverso lo svolgimento di interventi quali:

- a) Gestire canile e/o strutture già esistenti, porre in essere strutture, quali rifugi, canili pensioni, centri di recupero e qualunque altra struttura si intenda quale luogo di accoglienza temporanea, assistenza, cura e riabilitazione per gli animali, siano essi domestici, selvatici od esotici, prevedendo all'interno delle strutture anche alla realizzazione di centri ambulatoriali di primo soccorso;
- b) Pet training, area applicativa che si occupa della educazione, istruzione, abilitazione degli animali nell'ambito della relazione affiliativa (pet-ownership) e della relazione collaborativa (pet-partnership);
- c) Zooantropologia didattica (pet-education), area applicativa che si occupa di educare alla corretta relazione con gli animali implementando progetti rivolti alle scuole materne, elementari, medie, ludoteche, fattorie didattiche che possano prevedere il coinvolgimento di animali al fine di con lo scopo di educare al rapporto e attraverso il rapporto con gli animali le nuove generazioni al fine di sensibilizzare al fenomeno randagismo;
- d) Tutela e prevenzione dell'abbandono di animali, promozione adozione di cani ospiti in canili pubblici e privati, pensioni o altre strutture;
- e) Vigilanza sull'osservanza delle leggi relative alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico;
- f) Distribuzione di materiale informativo che possa favorire nozioni base sul corretto rapporto uomo-animale;
- g) Istituire un servizio di guardie eco zoofile, ittico-venatorie ed ecologiche addette, in base alla normativa che regola la materia di vigilanza sul rispetto delle leggi, regolamenti locali, nazionali ed internazionali in difesa degli animali, della fauna selvatica, dell'ambiente e del patrimonio naturale;
- h) Collaborazione con istituzioni pubbliche nella soluzione di problemi afferenti il mondo degli animali;
- i) Stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo. A titolo esemplificativo, e fermi restando i limiti di cui al d.lgs. 117/17, l'Associazione potrà

- Istruire e/o gestire attività commerciali produttive marginali finalizzate agli scopi sociali, ivi comprese manifestazioni, fiere, meeting, corsi didattici, dibattiti, proiezioni cinematografiche e quant'altro necessario al raggiungimento degli scopi sociali. L'associazione potrà svolgere attività marginali di raccolte fondi, quali banchetti autorizzati, vendita di gadget dirette al fine esclusivo di finanziare la propria attività istituzionale senza finalità di lucro.
- Benessere animale: area applicativa che si occupa di promuovere il soddisfacimento dei bisogni di base di ordine fisiologico e comportamentale degli animali attraverso la realizzazione all'interno delle strutture dell'associazione di appositi campi di educazione, mobility dog e campi di lavoro di socializzazione intraspecifica e/o ambientale.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'Associazione potrà inoltre compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie, nel rispetto della normativa vigente, che saranno ritenute dal Consiglio Direttivo necessarie o utili o comunque opportune per il raggiungimento dello scopo sociale, ed in particolare:




- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, usufruttuaria, o comunque posseduti;
- stipulare ogni più opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'acquisto a qualsiasi titolo di beni mobili e immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere con Enti pubblici o privati, anche trascrivibili in Pubblici Registri;
- stipulare convenzioni, o comunque accordi di qualsiasi genere, per l'affidamento in gestione di proprie attività, ivi compresa la concessione in uso di beni immateriali e dei marchi di sua proprietà o possesso;
- promuovere o concorrere alla costituzione, sempre strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento dei fini istituzionali, di società di capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo.

ART. 3 - (Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- se minorenne la firma di un genitore o di un tutore.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 - (Categorie di soci)

Nel rispetto della parità di diritti ed obblighi di tutti gli associati, l'Associazione prevede differenti forme di partecipazione alla vita associativa per le seguenti categorie:

- Sono Soci Junior tutti coloro che all'atto dell'iscrizione non abbiano compiuto il diciottesimo anno di età. Tale qualifica permane fino al compimento della maggiore età e può dare diritto, in caso di specifica delibera in tal senso da parte del Consiglio Direttivo, al pagamento di una quota associativa ridotta e non è soggetto ad elettorato attivo o passivo. La domanda di ammissione deve essere sottoscritta anche da un genitore o tutore legale;
- Sono Soci Sostenitori coloro che oltre alla quota associativa ordinaria versano un ulteriore contributo liberale, in base all'importo minimo stabilito dal Consiglio Direttivo. I Soci sostenitori non sono iscritti nel libro dei soci volontari e non prestano attività di volontariato o la prestano in modo occasionale;

- Sono Soci Onorari coloro che vengono dichiarati tali, da parte del Consiglio Direttivo, in quanto persone fisiche che operino o abbiano operato con particolare impegno a favore dell'Associazione. Il socio onorario non paga nessuna quota associativa. Non possono in nessun caso superare il 5% del numero complessivo dei soci.

Sono Soci Ordinari tutti gli altri.

ART. 5 - (Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi, in base alle procedure definite al successivo art. 16.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 6 - (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per *morte, recesso o esclusione*.

L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere *escluso* dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre *recedere* dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma *scritta* la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

ART. 7 (Organi)

Sono *organi* dell'associazione:

- l'Assemblea generale dei Soci;
- Il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo, se nominato.

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito *alcun compenso*, salvo il rimborso delle *spese* effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.



ART. 8 (Assemblea)

L'Assemblea rappresenta l'universalità dei Soci e le sue decisioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i Soci. Ogni Socio esprime un voto indipendentemente dall'ammontare della quota associativa versata.

All'Assemblea prendono parte tutti i Soci. Hanno diritto di voto i soci maggiorenni iscritti da almeno tre mesi e in regola con la quota sociale dell'anno in cui si svolge l'Assemblea. Ogni socio con diritto di voto può avere al massimo tre deleghe, rilasciate in forma scritta da altro socio con diritto di voto.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati, ed è fatta a mezzo avviso inviato con lettera, posta elettronica o altri mezzi idonei.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Le Assemblee dei Soci si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- Che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- Che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti e il regolare svolgimento della riunione e di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- Che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- Che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{2}{3}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{2}{3}$ degli associati.

Art. 9 (Consiglio Direttivo)




Il Consiglio Direttivo è composto da 3 o 5 membri in base a quanto deliberato dall'Assemblea che nomina. I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica quattro esercizi e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte all'anno ed ogni qual volta lo ritenga opportuno il Presidente od a seguito di richiesta scritta di almeno due terzi dei Componenti. La convocazione spetta al Presidente ed è fatta a mezzo avviso inviato con lettera, con messaggio di posta elettronica o altri mezzi idonei. Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le riunioni sono valide anche in assenza di convocazione quando siano presenti tutti i Consiglieri e tutti si dichiarino informati sugli atti da deliberare. Le deliberazioni possono essere assunte anche mediante la sottoscrizione della relativa verbalizzazione e l'invio reciproco della stessa per approvazione con strumenti telematici.

I consiglieri che risultano assenti per tre sedute consecutive senza giustificazione motivata, possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Direttivo il quale provvede alla surrogazione dei medesimi come previsto nel successivo comma. In caso di parità la decisione viene rimandata.

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo ha facoltà di nominare un sostituto, che deve essere confermato nella prima assemblea utile. Nel caso in cui siano venuti a mancare la maggioranza dei Consiglieri eletti in sede Assembleare deve essere convocata d'urgenza una Assemblea per la nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

ART. 10 – (Compiti del Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione ed in particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento delle finalità sociali. Pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività e nello specifico:

- a. Elegge al proprio interno il Presidente ed il Vice Presidente;
- b. Attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- c. Cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- d. Gestisce il Patrimonio sociale;
- e. Presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione: la relazione; il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso/bilancio da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche;
- f. Determina l'ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento;
- g. Conferisce procure generali e speciali ed attribuisce deleghe anche in merito a proprie funzioni e poteri a singoli consiglieri;
- h. Stabilisce eventuali limiti al potere di rappresentanza di singoli amministratori;
- i. Ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- j. Instaura rapporti di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- k. Propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- l. Riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- m. Delibera le azioni disciplinari nei confronti degli associati e la decadenza da socio ai sensi dell'art. 6.

Alla riunione del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare persone che siano interessate a particolari aspetti dell'attività dell'Associazione che possono partecipare senza diritto di voto.

Ogni consigliere deve astenersi dal partecipare alle discussioni e alle votazioni del Consiglio Direttivo quando sia in conflitto di interessi. Le deliberazioni prese con il voto determinante dei Consiglieri in conflitto di interesse sono invalide.

Dalle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed approvato di volta in volta dal Consiglio stesso.



Il **potere di rappresentanza** attribuito agli amministratori è **generale**, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 11 – (Presidente)

Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione ed ha la responsabilità della sua amministrazione, la rappresenta di fronte a terzi ed in giudizio, ne convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci, è responsabile della conservazione della documentazione anche contabile dell'Associazione. Ha l'uso della firma sociale. E' autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti la Pro Loco davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario. Di fronte agli aderenti, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo di vigenza del Consiglio Direttivo. Può essere riconfermato.

ART. 12 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche *monocratico* è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 13 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai fini di cui al precedente art. 12, l'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14 (Risorse economiche)

L'associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni

e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate.

ART. 15 (Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il *bilancio o rendiconto di esercizio* annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è *predisposto* dal Consiglio Direttivo, viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

IL Consiglio Direttivo documenta il *carattere secondario e strumentale delle attività diverse* di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 16 (Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del *Consiglio Direttivo*, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di controllo*, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali *altri organi associativi*, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi presentando domanda scritta al Presidente, che ne consente la visione entro 60 giorni dalla richiesta.

ART. 17 (Volontari)

I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 18 (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori *dipendenti* o avvalersi di prestazioni di lavoro *autonomo* o di *altra natura* esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.



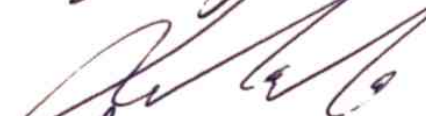
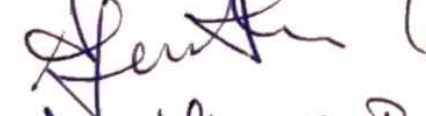
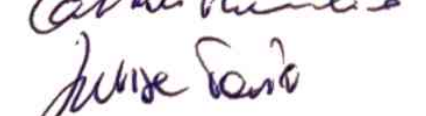
ART. 19 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 20 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile e dalla normativa regionale in materia di volontariato.

 (LAURA ANNA)
 (LAURA ANNA)
 (GIUSEPPE GRILLO)
 (RUSSO VANESSA)
 (AGOSTINO ALESSIA)
 (MONTABELLO MARIA TERESA)
 (LA DABATE MASSIMO)
 (TANTO LUIGI)